

STATUTO DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO BONGIONI – LAMBERTENGGHI ONLUS

Art.1- Denominazione e sede

1. La “Fondazione Casa di Riposo Bongioni – Lambertenghi ONLUS” con sede in Villa di Tirano, Via Beltramelli n. 39 prosegue, senza soluzione di continuità, l'opera svolta nelle varie forme dalla Casa di Riposo che fu eretta in Ente Morale con Decreto Regio del 6 dicembre 1933 con la denominazione "Ricovero per inabili al lavoro Stefano Bongioni" nonché l'attività continuata dalla Fondazione “Casa di Riposo Stefano Bongioni, residenza sanitaria assistenziale per persone anziane ONLUS”
2. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio.
3. E' Ente di diritto privato e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato degli articoli 12 e seguenti del codice civile.
4. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2-Scopi

1. La Fondazione si propone lo scopo di fornire alla popolazione anziana gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio derivanti da precarie situazioni abitative, familiari e sanitarie, attraverso l'individuazione, incentivazione, attuazione e partecipazione a programmi ed iniziative tese alla realizzazione di una rete di servizi idonei a migliorare le condizioni di vita ed a promuovere la crescita sociale, culturale e civile della popolazione anziana, in concorrenza, appoggio ed integrazione ai servizi erogati dalle strutture già preposte operanti sul territorio.
2. Le finalità della Fondazione, che non ha scopo di lucro, sono esclusivamente di solidarietà sociale e sono perseguite senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica nei confronti di chiunque abbia bisogno.

Art. 3-Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a) istituire e gestire servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura residenziale per la tutela delle persone svantaggiate in quanto anziane, sia ospitando persone in condizione di totale o parziale autosufficienza a cui fornire, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, anche servizi specifici di carattere culturale e ricreativo, che ospitando persone in condizioni di non autosufficienza;
 - b) sollecitare e ricercare la collaborazione attiva e il pieno coinvolgimento del Comune di Villa di Tirano, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti nel territorio nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri piani e programmi;

- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, aventi, direttamente o indirettamente, analoghi scopi; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali di società di persone e/ o di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
 - e) cooperare con enti pubblici e privati, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni;
 - f) promuovere e sostenere le attività di volontariato nel proprio campo;
 - g) prendere tutte le iniziative atte a raggiungere gli scopi precisati quali ad esempio:
 - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte dell'attività;
 - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciale.
2. La Fondazione potrà svolgere solo le attività indicate, e quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto delle condizioni e limiti di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 460 del 1997.

Art. 4-Destinatari dei servizi erogati

1. La Fondazione riconosce per l'accoglienza nella Casa di Riposo un diritto di priorità ai cittadini residenti nel Comune di Villa di Tirano e quindi ai non residenti nati nel comune pur erogando i propri servizi anche a tutti gli altri anziani, compatibilmente con le disponibilità e le esigenze degli ospiti.

Art.5 –Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 12/09/2003 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione numero 13.
 - dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
 - da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art.6 -Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
 - dalle quote associative dei Partecipanti;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.
4. Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni del patrimonio devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità e devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art.7 - Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale.

1. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460 del 1997. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
2. E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.8 - Organi della Fondazione.

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente della Fondazione;
 - il Vicepresidente della Fondazione;
 - l'Assemblea dei Partecipanti.

2. Qualora il C.d.A. deliberasse a maggioranza assoluta dei componenti la loro presenza quali organi dell'Ente, anche il Revisore dei Conti e il Direttore generale.

Art.9 - Nomina del Consiglio di Amministrazione.

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari a 7, dei quali:
 - 4 nominati dall'Assemblea dei Partecipanti;
 - 3 nominati dal Comune di Villa di Tirano, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza.
2. Il Consiglio può essere integrato fino alla concorrenza del numero massimo di nove componenti da persone designate da soggetti pubblici o privati che aderiscano alla Fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie. I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. I membri che siano in rappresentanza di altri organi elettivi decadono automaticamente all'atto del rinnovo dell'organo di appartenenza e sono prorogati sino alla loro sostituzione.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso con apposita delibera.
4. In caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo di uno dei componenti del Consiglio, il Presidente dà comunicazione al soggetto titolare della nomina affinché provveda alla sostituzione.
5. Nel caso di decadenza di uno dei componenti nominati dall'Assemblea dei Partecipanti, questo verrà surrogato dal primo dei non eletti tra i Partecipanti che avranno ottenuto voti dall'Assemblea per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione.
6. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio. I consiglieri nominati in surroga rimarranno in carica solo fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione stesso. Analogamente il comune provvederà surrogando i membri di sua espressione.
7. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente, che durano in carica cinque anni.
8. Come quelle di Consigliere, anche le cariche di Presidente, Vice Presidente sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art.10 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna in seduta ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e in seduta straordinaria ogni qualvolta ve ne sia bisogno per iniziativa del presidente o per richiesta scritta di almeno tre consiglieri.
2. Le adunanze sono convocate con invito scritto, inviato per lettera raccomandata o consegnato direttamente agli interessati, a firma del Presidente, contenente data, ora della riunione ed elenco degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere consegnata direttamente al domicilio dei consiglieri o spedita almeno tre giorni liberi prima della seduta e, in caso di urgenza, inviata mediante telegramma, telefax o via internet almeno 24 ore prima.

3. In caso di necessità il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con la presenza di tutti i suoi componenti, può decidere la trattazione anche di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
6. Sono salvi i casi di maggioranze particolari eventualmente previste nel presente statuto.
7. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti e la proposta si intende approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
8. Le votazioni si svolgono in forma palese, salvo quelle riferite a persone, che devono essere fatte in forma segreta.
9. I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi o da un Consigliere scelto dal Presidente o da un dipendente dell'Ente incaricato dal Presidente e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze.
10. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire soggetti esterni al Consiglio su decisione motivata del Presidente al fine di relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Art.11 - Competenze.

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente. In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spetta ad esso:
 - stabilire i criteri, le modalità ed i requisiti per diventare Partecipanti;
 - procedere alla nomina dei Fondatori;
 - determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
 - nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
 - nominare il Revisore dei Conti, nel caso sia previsto quale organo dell'Ente;
 - approvare il programma di attività predisposto dal Presidente;
 - deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
 - formare e approvare il bilancio d'esercizio e ogni altro documento contabile previsto dalla normativa vigente per le fondazioni;
 - fissare annualmente le rette degli ospiti , gli apporti minimi per acquisire la qualità di Partecipante e i corrispettivi per i servizi prestati;
 - approvare le convenzioni con le istituzioni operanti nel settore di competenza;
 - nominare procuratori, funzionari, dipendenti ed eventualmente il Direttore generale della Fondazione, esterno al Consiglio, che assume in tal caso anche la veste di Segretario;
 - deliberare la costituzione in giudizio e autorizzare il Presidente a stare in giudizio;
 - deliberare la destinazione dei fondi patrimoniali;

- tenere e aggiornare l'inventario;
 - deliberare gli acquisti e le vendite immobiliari, l'accettazione di liberalità, l'assunzione d'obbligazioni, le operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
 - deliberare gli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
 - approvare i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dipendenti, sulla base di attribuzione di budget e/o progetti e altri regolamenti interni, tra cui quello relativo all'ordinamento, gestione e organizzazione del personale;
 - approvare le modifiche statutarie e regolamentari;
 - adottare i provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle normative di legge e di contratto collettivo, salvo atto di delega;
 - conferire deleghe di parte dei propri poteri;
 - svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.
2. Con apposito regolamento interno il Consiglio fissa le disposizioni che disciplinano in armonia con il presente statuto l'erogazione dei servizi e prestazioni di competenza della Casa di Riposo. Detto regolamento disciplina in particolare l'ammissione, la permanenza, la dimissione e le norme di comportamento degli ospiti. Sono inoltre disciplinati gli orari e le modalità di visita da parte dei parenti degli ospiti.
 3. Il regolamento disciplina anche le norme di comportamento del personale dipendente o convenzionato.

Art.12 - Presidente.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti;
 - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione;
 - esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega e, nei casi d'urgenza o di impossibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione, adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari, nell'interesse dell'Ente, sottoponendoli a ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile.
2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e la firma in qualsiasi atto esterno ed in qualsiasi sede, salvo delega a un dipendente o Consigliere.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente gli subentra in tutti i suoi poteri e attribuzioni.

4. Nel caso di contemporanea assenza o impossibilità ad esercitare la carica di entrambi, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per data di nomina.

Art.13 - Durata esercizio sociale.

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il primo di gennaio di ogni anno e si chiudono al 31 dicembre.

Art.14 – Assemblea dei Partecipanti.

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione degli scopi della medesima mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio, che prefissa altresì i criteri, le modalità ed i requisiti soggettivi necessari per assumere detta qualifica.
2. I Partecipanti possono apportare alla Fondazione anche contributi in beni materiali o immateriali, professionalità o servizi per un valore equivalente in denaro al minimo fissato dal Consiglio di Amministrazione, previa accettazione dello stesso organo.
3. I Partecipanti si riuniscono in assemblea.
4. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, scegliendo tra i Partecipanti oppure tra persone che non rivestono la qualità di Partecipante, se cittadini del Comune di Villa di Tirano; prende atto, nella prima assemblea utile, delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.
6. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea i Partecipanti ammessi per l'anno di riferimento. La qualifica di Partecipante si rinnova automaticamente con il versamento dell'apporto annualmente fissato dal Consiglio. I Grandi Benefattori possono essere inseriti a vita nell'elenco con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.
7. L'Assemblea dei Partecipanti viene convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio di Amministrazione con voto a maggioranza assoluta dei presenti o su richiesta fatta da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea medesima.
8. Il Presidente deve provvedere alla convocazione almeno 10 giorni prima della data fissata, mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Ente, all'Albo pretorio ed a ogni altra bacheca del Comune in cui ha sede legale e alla pubblicazione su almeno un settimanale provinciale a maggior diffusione. L'avviso di convocazione dovrà obbligatoriamente contenere: luogo, giorno e ora della prima convocazione ed eventualmente della seconda convocazione oltre che l'elenco di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
9. Ogni Partecipante ha diritto ad un solo voto. Lo stesso può delegare altro Partecipante, ma solo per iscritto, mediante procura speciale o generale e senza obbligo di forme particolari. Ogni Partecipante può essere portatore di una sola delega. Non possono essere delegati i componenti del Consiglio di Amministrazione, i dipendenti, i prestatori d'opera sia a contratto che a titolo di volontariato.

10. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la partecipazione diretta o per delega di almeno la metà più uno dei Partecipanti.
11. In seconda convocazione, che deve avvenire in un giorno diverso da quello della prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Partecipanti.
12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.15 - Revisore dei Conti.

1. La Fondazione può nominare con delibera di C.d.A. un Revisore contabile, che deve essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti.
2. Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio d'esercizio e ogni altro documento contabile, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Egli può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Revisore dura in carica lo stesso numero di anni del Consiglio e può essere riconfermato.
4. Al Revisore spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio, nei limiti di Legge.

Art.16 - Scioglimento.

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si scioglie nei casi previsti dalla Legge.
2. Il Consiglio, nell'eventualità di mancato raggiungimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di Legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti danneggiati.
3. Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno allo scioglimento dell'Ente ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS, indicate dal Consiglio stesso, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 662 del 1996 e successive modificazioni, fissandone i poteri

Art.17- Norme finali.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di enti non commerciali civilmente riconosciuti ed, in particolare, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. Il presente Statuto entrerà in vigore al 1° gennaio 2004 o nella diversa data fissata dalla Regione Lombardia per gli effetti della trasformazione.

Art. 18 - Norme transitorie

1. Il Consiglio di Amministrazione in carica prima della trasformazione rimane tale sino al 31.12.2004.